

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" FRANCESCO D'ASSISI UN UOMO, UN FRATELLO "

Allegato A -

ARTICOLO 1

leg. 63947

E' costituita in Assisi una libera associazione denominata:

leg. 15021

" FRANCESCO D'ASSISI UN UOMO, UN FRATELLO "

L'Associazione ove consegua l'iscrizione nel registro di cui

all'art. 11 D.L.gs. 4.12.1997 n. 460 aggiungerà alla propria

denominazione l'acronimo O.N.L.U.S.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Assisi, presso il Sacro Convento di

San Francesco D'Assisi, in Piazza San Francesco n. 2.

ARTICOLO 3

L'Associazione intende operare nel territorio della Regione

Umbria. Essa può costituire e sopprimere sedi periferiche in

tutto il territorio nazionale ed all'estero.

L'Associazione potrà aderire, con delibera del Consiglio Di-

rettivo, a qualsiasi associazione, ente o sodalizio, con sco-

pi affini o analoghi.

ARTICOLO 4

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone, in adempi-

mento dei principi cristiani di solidarietà umana e sociale,

il perseguimento di finalità di beneficenza e assistenza, in

favore di qualsiasi soggetto bisognoso di cure e aiuti mora-

li e materiali, ovunque si trovi.

In particolare l'Associazione intende:

a) sostenere ed aiutare, in forma di beneficenza, con qualsiasi mezzo utile, istituzioni religiose, enti, soggetti, singoli o associati, privati o pubblici che, in ogni parte del mondo, si impegnino nella cura e nell'aiuto a popolazioni bisognose;

b) assumere direttamente o indirettamente ogni altra iniziativa ritenuta utile per promuovere e sviluppare l'attività di assistenza e beneficenza nei confronti dei soggetti bisognosi;

c) raccogliere fondi, acquistare viveri, medicinali, vestiario e comunque qualsiasi bene materiale necessario ai soggetti assistiti, su indicazione dei medesimi, delle autorità statali, internazionali o sovranazionali competenti, di autorità religiose di soggetti che istituzionalmente perseguono detti scopi.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle connesse, integrative o accessorie.

Gli impieghi per attività connesse non potranno superare la metà delle spese complessive dell'Associazione.

Pur senza scopo di lucro, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie al conseguimento dei propri fini e concedere, nel proprio interesse, garanzie di ogni genere.

ARTICOLO 5

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Potrà essere sciolta in qualunque momento, quando i soci ritengano che i fini statutari siano stati raggiunti o non possano, per qualsivoglia motivo, essere più raggiunti, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione sarà costituito da:

a) dai versamenti iniziali e dalle quote, ordinarie o straordinarie, versate dai soci;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione, a qualsiasi titolo;

c) dalle elargizioni e contribuzioni di qualsiasi tipo ricevute da soggetti ed entri privati e pubblici, da società a titolo di liberalità;

d) da quanto perverrà per eredità, legato, donazione, beneficenze ed oblazioni in genere;

e) dai proventi di ogni altra attività svolta connessa ed affine allo scopo istituzionale che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale;

Gli eventuali avanzi della gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali o delle attività connesse.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predi-

sposto dal Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 8

Potranno essere associati, con uguali diritti e doveri, tutti gli appartenenti all'Ordine dei Frati Minori Conventuali in servizio presso la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi. Tuttavia potranno essere ammessi in qualità di associati, ma in misura non superiore ad 1/3 di tutti gli aventi diritto al voto, persone fisiche, società ed istituzioni italiane, comunitarie, estere o internazionali che ne facciano richiesta obbligandosi al rispetto del presente statuto.

Tutti gli associati avranno comunque parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, con particolare riguardo al diritto di voto.

Tuttavia, in via assolutamente transitoria, per i primi 7 anni di vita, al fine di addivenire all'avviamento dell'attività costituente gli scopi dell'Associazione, è riservata ai fondatori la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 9

L'ammissione degli Associati verrà deliberata dal Consiglio Direttivo; i nuovi soci verseranno all'atto dell'ammissione la tassa di associazione "una tantum" che verrà stabilita dal Consiglio stesso, rivedibile anno per anno.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo stabilisce una quota associativa annuale al cui pagamento saranno tenuti tutti i soci.

Le quote associative versate non sono ripetibili dagli associati in caso di cessazione del rapporto associativo. La successione nella quota è ammessa nei soli casi di legge; in ogni caso è esclusa ogni possibile forma di rivalutazione della stessa.

ARTICOLO 11

La qualifica di Associato si perde per morte, dimissioni, morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, per indegnità, nonché per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Statuto.

In particolare la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

Costituisce indegnità il compimento di azioni che comportino nocumento all'attività dell'associazione e ingiusto danno al decoro ed al prestigio dell'associazione.

ARTICOLO 12

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di 4 anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea an-

nuale.

ARTICOLO 13

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci, fermo quanto stabilito al superiore art. 8 per i primi 7 anni.

ARTICOLO 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni o eccezioni di sorta, ad eccezione di quanto, per legge, vo-

lontà degli Organi o previsione statutaria, è rimesso all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un "comitato d'onore" formato da persone che abbiano contribuito o possano contribuire al perseguimento degli scopi statutari e allo sviluppo della conoscenza dell'opera svolta e della immagine dell'Associazione stessa. I membri di tale comitato e il comitato stesso non potranno svolgere funzioni di amministrazione e gestione, riservati al Presidente o al Consiglio.

ARTICOLO 16

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salva ratifica di questo alla prima riunione.

ARTICOLO 17

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso inviato agli associati contenente l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria:

- a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- b) quando ne facciano richiesta almeno i 3/10 dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Essa delibera sul bilancio, sulla nomina dei componenti del

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

In seduta straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo e delibera con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e con il voto favorevole di almeno la metà degli associati iscritti sulle modifiche dello statuto.

L'Assemblea ordinaria potrà essere convocata anche in seconda convocazione; in tal caso delibera qualunque sia il numero degli associati presenti, ma con maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 18

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati che non siano membri del Consiglio o del Collegio dei Revisori, ma ogni associato non potrà essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il suo presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige, su apposito libro,

processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dal Presidente, ove, per obbligo di legge o volontà dell'Assemblea, la verbalizzazione non venga rimessa ad un Notaio.

ARTICOLO 20

Per ciò che concerne la individuazione dei soggetti destinatari e delle modalità d'impiego dei proventi raccolti dall'Associazione, il Consiglio Direttivo si rimetterà all'insindacabile e vincolante decisione del Definitorio della Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco d'Assisi che si esprimerà con determinazione scritta. A tal fine ogni qual volta sarà necessario e comunque almeno una volta all'anno, entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del bilancio, il Consiglio direttivo dovrà interpellare il Definitorio fornendogli ampia informazione sui fondi disponibili, per ricevere le suddette determinazioni.

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto al successivo art. 23.

ARTICOLO 22

Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, ovvero sia richiesto da norme di legge, gli atti e la contabilità e quanto altro afferente le attività dell'associazione verranno controllati da

un Collegio di Revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori resteranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 23

Stante la natura dell'associazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorché indiretta, fra gli associati ed i componenti del Consiglio Direttivo di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita dell'associazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso di scioglimento.

In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio, a mezzo devoluzione a favore di altre associazioni od enti con scopi analoghi o affini e comunque di pubblica utilità, in conformità a quanto stabilito dalle competenti Autorità e dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 24

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme in materia.

F.TO: P. VINCENZO COLI;

" P. CARMINE TEREZZI;

" FRA' GIAN BATTISTA MORICONI;

" FRATE GRAZIANO PANCRAZIO FAIELLA;

" DOTT. MARCO CARBONARI NOTAIO